

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
GIUNTA ESECUTIVA**

**DELIBERAZIONE N° 11140**

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 14 settembre 2016;

- visto l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede la possibilità per gli enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del finanziamento ordinario;
- visto l'art. 1, comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente i limiti di spesa entro i quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- visto il comma 1 dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, che conferma, relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;
- visto l'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sulla disciplina delle assunzioni temporanee di personale straordinario per esigenze di carattere eccezionale;
- visto l'articolo 4 comma 3 del Regolamento del Personale INFN, il quale prevede, per esigenze di carattere eccezionale, di reclutare personale straordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore a 90 giorni, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- viste le richieste pervenute dal Direttore della Sezione di Pisa dell'Istituto di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, in ordine alla necessità di avvalersi di personale con contratto a termine per esigenze di carattere straordinario;
- riconosciuta la validità e l'urgenza della richiesta;
- preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, della somma utilizzabile, a valere sul fondo di finanziamento degli enti, per assunzioni di personale a tempo determinato entro i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente all'anno 2016;
- nell'ambito della delega attribuita dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 gennaio 1996, n. 5274;

**DELIBERA**

- 1) di assumere, a seguito di procedura selettiva, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 90 giorni - ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni - il seguente personale:

<b>Finanziamento costi contratto</b>	<b>Struttura</b>	<b>N. Posti</b>	<b>Livello Professionale</b>	<b>Profilo Professionale</b>
Fondo Finanz. ER	Pisa	1	VII	Coll. Amm.ne

- 2) che gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, valutati complessivamente in Euro 8.817,36 troveranno copertura quanto a euro 6.720,40 sul capitolo 1203-10 (competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro 1.566,37 sul capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e quanto a euro 530,59 capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell'Istituto, mediante l'utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi economici richiamati in narrativa e secondo le specifiche indicazioni contenute al riguardo nel predetto prospetto allegato alla presente deliberazione.
- 3) che il personale di cui al precedente punto 1) dovrà prendere servizio entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data della presente deliberazione, trascorsi i quali le assunzioni di che trattasi non saranno più effettuabili.